



PROVINCIA DI FROSINONE

STATUTO

ai sensi della L. 56/2014

(Deliberazione C.P. n. 1 del 16/01/2015)

(Deliberazione A.S. n. 1 del 18/06/2015)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI ISTITUZIONALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. La Provincia di Frosinone è Ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' Ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia di Frosinone è titolare di funzioni proprie e di quelle attribuite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. La Provincia di Frosinone ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei soli principi fissati dalla legge e in conformità alle norme statutarie.

Art. 2

Gonfalone e Stemma

1. La Provincia di Frosinone ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, le cui caratteristiche, stabilite con Regio-Decreto 14 luglio 1928, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 21 luglio 1928, sono qui di seguito riportate: Stemma di colore azzurro, recante un leone d'oro, tenente con la destra anteriore una daga d'argento, al naturale, manicata d'oro, posta in banda, accompagnata in punta da due corni di abbondanza, d'oro, decussati e legati di rosso, ricolmi di frutta e di spighe di grano al naturale. Ornamenti esteriori da Provincia recante il motto "FEROCIOR AD BELLANDUM" – Gonfalone: drappo di stoffa tripartito in palo dai colori: azzurro, giallo e azzurro, terminati a tre bandoni a forma irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'oro e caricato, il giallo, dello stemma della Provincia, sormontato dall'iscrizione centrata in oro: "PROVINCIA DI FROSINONE". La stoffa è allacciata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi artisticamente dorati alle sue estremità e sospesa, mediante lacci dorati con fiocchi simili pendenti da due lati del gonfalone, ad altra asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale, e cimata da una freccia con gambo di metallo dorato con lo stemma della Provincia; sul gambo della freccia è inciso il nome della Provincia con la data della sua costituzione.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Presidente o i consiglieri provinciali, rappresentano l'Ente indossando la fascia azzurra istituzionale con Stemma della provincia e della Repubblica Italiana ed il Presidente può disporre che venga esibito anche il gonfalone con lo stemma della Provincia.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del Presidente, secondo criteri eventualmente definiti dal Consiglio provinciale.

Art. 3

Territorio, capoluogo ed albo della Provincia

1. La Provincia di Frosinone comprende il territorio dei 91 comuni:

- 1 Frosinone (capoluogo)
- 2 Acquafondata
- 3 Acuto
- 4 Alatri
- 5 Alvito
- 6 Amaseno
- 7 Anagni
- 8 Aquino
- 9 Arce
- 10 Arnara
- 11 Arpino

12	Atina
13	Ausonia
14	Belmonte Castello
15	Boville Ernica
16	Broccostella
17	Campoli Appennino
18	Casalattico
19	Casalvieri
20	Cassino
21	Castelliri
22	Castelnuovo Parano
23	Castro dei Volsci
24	Castrocielo
25	Ceccano
26	Ceprano
27	Cervaro
28	Colfelice
29	Colle San Magno
30	Colleparado
31	Coreno Ausonio
32	Esperia
33	Falvaterra
34	Ferentino
35	Filettino
36	Fiuggi
37	Fontana Liri
38	Fontechiari
39	Fumone
40	Gallinaro
41	Giuliano di Roma
42	Guarcino
43	Isola del Liri
44	Monte San Giovanni Campano
45	Morolo
46	Paliano
47	Pastena
48	Patrica
49	Pescosolido
50	Picinisco
51	Pico
52	Piedimonte San Germano
53	Piglio
54	Pignataro Interamna
55	Pofi
56	Pontecorvo
57	Posta Fibreno
58	Ripi
59	Rocca d'Arce
60	Roccasecca
61	S.Biagio Saracinisco
62	San Donato Val di Comino
63	San Giorgio a Liri
64	San Giovanni Incarico
65	San Vittore del Lazio

66	Sant' Ambrogio sul Garigliano
67	Sant' Andrea del Garigliano
68	Sant' Apollinare
69	Sant' Elia Fiume Rapido
70	Santopadre
71	Serrone
72	Settefrati
73	Sgurgola
74	Sora
75	Strangolagalli
76	Supino
77	Terelle
78	Torre Cajetani
79	Torrice
80	Trevi nel Lazio
81	Trivigliano
82	Vallecorsa
83	Vallemaio
84	Vallerotonda
85	Veroli
86	Vicalvi
87	Vico nel Lazio
88	Villa Latina
89	Villa Santa Lucia
90	Villa Santo Stefano
91	Viticuso

2. La Provincia ha per capoluogo la città di Frosinone.

3. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo d'intesa con i Comuni interessati.

4. Il Consiglio Provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio, l'utilizzo di sedi decentrate per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

5. La Provincia ha un Albo per la pubblicazione dei Decreti Presidenziali, delle Deliberazioni di Consiglio Provinciale e di tutti gli altri atti che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.

6. Il messo cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione sottoscrivendo i relativi referti.

Art. 4

La Provincia di Frosinone - Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta la sua attività verso i seguenti obiettivi:

- a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
- b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
- c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
- d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità e pari dignità sociale per tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tendendo al pieno sviluppo della persona, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
- e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia collaborazione con le forme

di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali e culturali;

f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, naturalistiche ed ambientali del proprio territorio;

g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;

h) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;

i) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa;

2. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le realtà sociali ed economiche del proprio territorio.

3. La Provincia pianifica lo sviluppo e l'innovazione per il miglioramento di un processo di coesione ed integrazione sociale e per la costruzione di una reale rete integrata nella direzione della sostenibilità complessiva delle funzioni di Area Vasta "Smart", quale dimensione ideale per impostare razionali politiche di sviluppo del territorio, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e delle realtà territoriali.

4. La Provincia assicura i rapporti con tutte le istituzioni della Repubblica, con quelle della Comunità Europea ed extra Europea secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

5. In adesione alla Convenzione di Istanbul e in particolare all'art. 7 della stessa, la Provincia di Frosinone si impegna a condannare la violenza domestica e ogni altra forma di violenza contro le donne. Si impegna con tutti i suoi mezzi e a tutti i livelli istituzionali, a contrastare ogni forma di discriminazione lesiva della dignità della donna.

6. La Provincia condanna ogni forma di discriminazione omofoba e contrasta con i propri mezzi ogni forma di manifestazione.

7. La Provincia si adopera per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo nelle scuole di ogni ordine e grado e negli uffici pubblici.

8. La Provincia aderisce alle associazioni rappresentative degli Enti Locali territoriali.

9. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì con le Università, le Accademie, i Conservatori e le Scuole di Alta specializzazione, il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo anche il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica.

10. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

11. La Provincia consolida e cura i rapporti con i numerosi connazionali residenti all'estero, anche attraverso il rapporto con le Organizzazioni degli stessi.

12. La Provincia promuove la musica popolare ed amatoriale quale espressione storica, culturale e turistica dei Comuni. La Provincia tutela e promuove altresì la tradizione e la storia delle Bande musicali, dei Cori e dei Gruppi Folkloristici della Provincia.

Art. 5

Principi informativi

1. La Provincia, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza; pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con la Regione, i Comuni singoli o associati e gli altri Enti locali; riconosce il diritto dei cittadini a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche.

Art. 6

Consulta delle elette

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Consulta delle Elette, composta da tutte le consigliere comunali e provinciali del territorio. La Consulta formula proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Consulta può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.

2. La Consulta fornisce pareri agli organi della Provincia, se richiesti, prima della definizione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio per la promozione della parità di genere.

Art. 7

Comitato Provinciale per il lavoro e lo sviluppo economico

1. Presso la Provincia può essere istituito, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, il Comitato Provinciale per il lavoro e lo sviluppo economico che ha il compito di approfondire le tematiche, di orientare gli interventi a favore dello sviluppo economico-sociale e di formulare proposte anche attraverso verifiche in sede tecnica.
2. Il Consiglio Provinciale nomina il Presidente del Comitato di cui al comma che precede.

Art. 8

Circondari – Zone Omogenee

1. Il Consiglio Provinciale d'intesa con i Comuni del territorio può costituire zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali.
2. Ai fini della rappresentanza territoriale può articolarsi in zone omogenee-circondari. Ciascuna zona/circondario potrà essere rappresentata da un Consigliere Provinciale delegato.
3. La Provincia ed i Comuni interessati garantiscono, con l'impiego di proprie risorse umane, le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'Ente e dei comuni.

Art. 9

Funzioni fondamentali

1. La Provincia approva e aggiorna ogni due anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni compresi nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
2. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il piano territoriale di coordinamento, che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità provinciale, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.
3. La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane è dipendente dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.
4. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. La Provincia verifica, con i Comuni, singoli e associati, i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative, destinando, eventualmente, le necessarie risorse.
5. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.
6. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi

socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

Art. 10

Funzioni svolte d'intesa con i Comuni

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati del territorio, fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali, promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, lo svolgimento ottimale di funzioni strumentali in forma associata e la gestione unitaria dei servizi comunali, attraverso le Unioni di Comuni o attraverso le fusioni di Comuni.

2. La Provincia presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, che la compongono, d'intesa con questi; in particolare, esercita funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

3. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

4. La Provincia, sentita l'Assemblea dei sindaci, può attribuire l'esercizio di funzioni provinciali a Comuni singoli o associati, con il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte attraverso apposita convenzione.

Titolo II

TUTELA DEI DIRITTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11

Titolari dei diritti

1. E' titolare dei diritti di partecipazione e di informazione previsti dallo Statuto e dai regolamenti chi abbia compiuto i 16 anni di età e risieda, oppure svolga attività di lavoro e di studio, in un Comune della Provincia.

Art. 12

Partecipazione popolare

1. La Provincia valorizza il ruolo della società civile, delle sue libere associazioni e del volontariato.

2. La Provincia favorisce la partecipazione dei singoli e delle associazioni, assicura le condizioni affinché gli uni e le altre possano esercitare la loro funzione di proposta.

3. La Provincia - in tale quadro - assicura, nei modi previsti dal regolamento, ai singoli ed alle associazioni:

a) una tempestiva informazione circa le deliberazioni e gli atti dirigenziali;

b) l'accesso ai servizi ed alle strutture dell'Ente;

c) la conoscenza dei procedimenti decisionali;

d) l'esercizio dell'azione popolare attraverso la presentazione di petizioni, di istanze, di reclami;

e) l'esercizio della potestà referendaria.

4. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale;

5. Il Consiglio può istituire delle Consulte di settore, con funzioni consultive, di iniziativa per tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale.

Art. 13

Accordi di programma

1. La Provincia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, può definire accordi di programma e/o protocolli d'intesa relativi ai diversi settori di competenza dell'Ente con una o più associazioni, enti o istituzioni, espressive di interessi collettivi costituzionalmente tutelati.

2. Gli accordi di programma e/o protocolli d'intesa debbono indicare gli obiettivi, i tempi di realizzazione dei programmi, i provvedimenti deliberativi conseguenti, le forme di gestione di determinati servizi.

Art. 14

Petizioni, istanze, reclami

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. Le petizioni, le istanze, i reclami debbono essere presentati al Presidente della Provincia.
3. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
4. La Provincia è tenuta a rispondere, attraverso i suoi uffici, entro i termini fissati dal regolamento. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, il Presidente assegna la stessa all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio provinciale entro 15 giorni, l'organo competente è tenuto ad istruire la pratica entro i successivi 15 giorni ed a pronunciarsi entro ulteriori 15 giorni.
5. Non sono ammissibili petizioni, istanze o reclami che non attengano a funzioni, proprie o delegate, della Provincia.

Art. 15

Informazione

1. La Provincia cura la più ampia informazione sui servizi, sulle attività, sui procedimenti anche attraverso la costituzione di appositi uffici e l'utilizzazione degli strumenti informatici.
2. La Provincia assicura adeguate forme di pubblicità delle deliberazioni.
3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono a cura degli uffici preposti.
4. Ciascun cittadino, nonché ciascuna organizzazione portatrice di interessi diffusi, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione provinciale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, qualora giustifichi, nella richiesta, l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
5. Il regolamento dispone in ordine alle modalità di accesso ed alle forme di consultazione; individua le categorie di atti per le quali può essere vietata l'esibizione a tutela della riservatezza.
6. La consultazione degli atti e l'eventuale rilascio di copie deve avvenire senza particolare formalità, previa richiesta scritta e motivata, entro 30 giorni.
7. La notifica degli atti per i quali non sono prescritte speciali formalità avviene a mezzo di messi notificatori.

Art. 16

Organismi partecipati

1. La Provincia può partecipare, con deliberazione del Consiglio provinciale, a società i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione provinciale, nonché attività socialmente ed economicamente rilevanti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società partecipata riferiscono annualmente al Consiglio provinciale sull'andamento delle società.
3. La Provincia può istituire, con deliberazione del Consiglio provinciale, Aziende ed Istituzioni per lo svolgimento di compiti specifici.
4. Le Aziende e le Istituzioni dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:
 - ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;
 - al principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo e poteri di gestione;
 - ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

Art. 17

Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate ed informatiche, nel rispetto del contenimento dei costi, nonché le consultazioni popolari tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia.

Titolo III

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 18

Organi

1 Sono organi di governo della Provincia: il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

2 Il Presidente della Provincia nomina un vice presidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19

Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta la comunità della Provincia di Frosinone ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente ed è costituito dal Presidente della Provincia e da 12 Consiglieri tutti con diritto di voto.

2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, in caso di esito negativo della votazione o, comunque, in caso di infruttuosità della seduta appositamente convocata, a maggioranza assoluta in una successiva seduta.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, funzionale ed economica. Nel regolamento vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie nonché apposite strutture per il suo funzionamento, per quello delle sue articolazioni e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. Le funzioni di competenza del Consiglio non sono delegabili, né surrogabili, salvi i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

5. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di almeno cinque componenti.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 20

Insediamiento

1. Il Consiglio Provinciale dura in carica per il periodo previsto dalla legge dello Stato, salvo il caso di scioglimento anticipato e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica.

2. Le funzioni di presidenza del Consiglio, stabilite dal regolamento, tra le quali, in particolare, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività consiliari, sono svolte dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.

3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro giorni dieci dalla convocazione stessa. Non provvedendovi il Presidente, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 21

Linee programmatiche di mandato

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

2. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.

3. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 22

Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente della Provincia o da un suo delegato, sentita la Conferenza dei Capigruppo, presso la sala Consiliare della Provincia; in casi eccezionali e per particolari motivazioni di carattere politico/istituzionale può riunirsi anche in altre sedi decentrate o presso altri comuni.

2. Il Presidente della Provincia o suo delegato convoca il Consiglio e determina l'ordine del giorno, anche tenendo conto delle richieste che pervengono da parte della conferenza dei Capigruppo e dei Consiglieri.

3. La convocazione deve essere comunicata a ciascun componente del Consiglio, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, e, comunque, in caso di necessità e di urgenza, con almeno 24 ore di preavviso.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio può essere convocato soltanto per deliberare su atti urgenti o improrogabili.

Art. 23

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto che approva in seduta ordinaria. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:

a) approvare lo Statuto dell'Ente e proporlo all'Assemblea dei sindaci per l'adozione;

b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);

c) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;

d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;

e) istituire ed adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;

f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;

g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

h) deliberare la presenza e/o la revoca dell'Ente Provincia nelle società partecipate, nei consorzi, nelle aziende, nelle fondazioni, e negli enti intermedi in cui l'Ente ha propri rappresentanti o partecipazioni finanziarie;

i) definire gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca, da parte del Presidente, dei rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, fondazioni, consulte, istituzioni, società ed organismi partecipati o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di amministrazione, di direzione e di controllo;

l) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nei casi ad esso riservati dalla legge;

m) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;

m) approvare tutti i provvedimenti relativi al bilancio ivi compreso quello di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;

- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;

- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

- tutela e valorizzazione dell'ambiente;

- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

- intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

- convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 gg, e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

7. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 24

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, presieduta e convocata dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, è composta dai Presidenti dei gruppi consiliari.

2. La Conferenza coadiuva il Presidente della Provincia, o suo delegato, nella programmazione e nella organizzazione del Consiglio.

Art. 25

Regolamenti

1. Il Consiglio Provinciale esercita la potestà regolamentare approvando i Regolamenti provinciali, tra i quali, in particolare, quelli:

- a) per la partecipazione e l'accesso ai documenti e all'informazione;

- b) per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

- c) sulle partecipazioni societarie e sulle aziende speciali ed istituzioni;

- d) di contabilità;

- e) per la disciplina dei contratti;

- f) per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.

2. Il Consiglio approva, altresì, i criteri generali e gli indirizzi sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi

3. I regolamenti debbono essere deliberati, nel loro complesso, a maggioranza assoluta dei componenti salvo maggioranze particolari previste dal presente Statuto.

Art. 26

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio, spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) a ciascun consigliere provinciale;
- c) all'assemblea dei Sindaci;
- d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di Unione;
- e) a 5000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della provincia.

2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; Il consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 27

Interpellanze, interrogazioni, mozioni, iniziative

1. Ciascun consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione ed ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

2. Le modalità di presentazione, di discussione e di votazione sono disciplinate dal regolamento.

Art. 28

Verbalizzazione

1. Il Segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione delle deliberazioni adottate.

Art. 29

Accesso alle informazioni per i Consiglieri Provinciali

1. I singoli Consiglieri hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione della Provincia e dagli Enti, Aziende, Istituzioni, Società che gestiscono servizi pubblici locali cui partecipa la Provincia, tutte le informazioni e copie degli atti necessari per l'espletamento del proprio mandato.

2. La Provincia favorisce con i propri mezzi l'espletamento del mandato di tutti i consiglieri provinciali. Gli stessi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

3. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 30

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta ed indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazioni delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

3. I consiglieri provinciali che non intervengono alle sessioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, anche verbale, sono dichiarati decaduti ove se ne chieda loro la stessa decadenza, con deliberazione del Consiglio provinciale. A tale riguardo il Presidente, o suo delegato, previo accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, a seguito di richiesta di altro Consigliere, provvede, con comunicazione scritta, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. E' prevista anche come giustificazione, il dissenso politico. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 31

Gruppi Consiliari

1. Un gruppo consiliare è formato dai consiglieri eletti con un unico contrassegno o in liste collegate tra loro.
2. I consiglieri che non intendono appartenere ad un gruppo così come indicato dal comma 1, possono formare un gruppo anche con un singolo Consigliere purché appartenente ad un partito politico già costituito in Parlamento secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Un gruppo consiliare per essere costituito, non aderendo ad un partito politico presente in Parlamento, deve essere formato da almeno due consiglieri.
4. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo consiliare, ove sia costituito da più Consiglieri.
5. La conferenza dei Capigruppo consiliare svolge funzioni consultive obbligatorie non vincolanti per il consiglio; è convocata dal Presidente del Consiglio che ne dirige i lavori.
6. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione e le risorse assegnate a ciascun gruppo, commisurandole direttamente al numero dei consiglieri che ne fanno parte.
7. La Provincia mette a disposizione dei Gruppi risorse strumentali, umane e finanziarie per l'adempimento dei compiti istituzionali nei modi previsti dal regolamento.
8. Il Presidente della Provincia, o suo delegato, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari, nonché l'eventuale rilascio di copia delle proposte sulle questioni sottoposte al Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 32

Commissioni Consiliari

1. Le modalità di costituzione delle Commissioni Consiliari, articolazioni del Consiglio Provinciale ai fini dell'esame e della trattazione delle argomentazioni di rilevanza provinciale, le loro competenze e le modalità di funzionamento sono disciplinate nell'apposito regolamento.
2. Le Commissioni possono avere compiti consultivi, istruttori, redigenti e di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
3. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare anche, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, i Consiglieri Provinciali non facenti parte delle commissioni in oggetto, il Segretario Generale, il Direttore Generale se nominato e i dirigenti competenti in materia all'occorrenza ed i Capigruppo consiliari.

Art. 33

Deliberazioni in via di urgenza

1. Le variazioni di bilancio deliberate dal Presidente della Provincia in via di urgenza debbono essere ratificate dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di esecutività, a pena di decadenza.
2. Le deliberazioni del Presidente assunte in via di urgenza non possono essere emendate.

Art. 34

Norme comuni

1. Le deliberazioni del Consiglio si intendono approvate se i voti favorevoli ottengono la maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivono una maggioranza diversa.
2. Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione palese, salve le eccezioni individuate dalla legge e dal regolamento.

Art. 35

Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati e del coordinamento, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico/amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;

- d) può delegare singoli consiglieri particolari funzioni, ivi compresa quella di presidenza del Consiglio Provinciale;
- e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- h) nomina e revoca il Segretario Generale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- i) indice i referendum provinciali;
- l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- m) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati.
3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente Statuto, l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente.
4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano esclusivamente nella propria competenza.
5. I provvedimenti del Presidente, ad eccezione di quelli rientranti nelle materie previste dall'art. 50 del T.U.E.L., sono adottati, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, con l'assistenza del Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione e sono soggetti alla pubblicazione all'albo.
6. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.
7. Distintivo del Presidente della Provincia, o dei Consiglieri Provinciali, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 36

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 37

Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 38

Consiglieri delegati

1. Il presidente della Provincia può delegare ai singoli consiglieri particolari sue specifiche funzioni attinenti a materie definite ed omogenee, nonché la firma degli atti relativi di indirizzo. I consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. Le materie oggetto della delega di carattere generale sono individuate, preferibilmente, per settori omogenei, avendo presenti i settori in cui si articola l'organizzazione amministrativa della Provincia, ed è insito nella stessa, visto lo status del Consigliere Provinciale, il potere di indirizzo degli atti amministrativi nei confronti dei dirigenti e degli uffici e di sovrintendenza sui risultati prodotti dagli stessi.
3. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto e la materia in cui opera il trasferimento della competenza.

4. La potestà del delegato concorre con quella del presidente della Provincia e non la sostituisce;
5. La delega può essere revocata dal presidente della Provincia in qualunque momento.
6. Il Consigliere Delegato, come parte dell'organo Consiliare è da considerarsi componente di un organo esecutivo e pertanto nello svolgimento delle sue funzioni politico/amministrative di delegato ha diritto a tutte le tutele del T.U.E.L. riservate a tali organi.
7. Le deleghe permanenti e le relative revoche sono comunicate al Consiglio provinciale.
8. Il Vice Presidente ed i Consiglieri Delegati, per lo svolgimento delle loro attività, si avvalgono di apposite strutture organizzative e di supporto tecnico/logistico.

Art. 39

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro Consiglieri delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione presentate, nonché la possibilità di inviare al Presidente della Provincia proprie proposte di deliberazioni o risoluzioni.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta lo statuto proposto dal Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
6. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati al precedente comma il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
7. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
8. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
9. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
10. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 40

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalla legge.

2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 41

Direttore generale e Segretario generale della Provincia

1. Il Presidente della Provincia può nominare il Direttore generale e ne dà informazione al Consiglio Provinciale attribuendo l'incarico al Segretario generale, ad un dirigente o ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente e ne dà informazione al Consiglio Provinciale. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia.

2. Il Presidente nomina il Segretario generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali la Provincia è parte e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

Art. 42

Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia e dai Consiglieri delegati.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il regolamento disciplina i casi in cui il direttore generale o, se questo non sia nominato, il segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

Art. 43

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, sentito il Direttore Generale o, se questi non sia nominato, il Segretario Generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza e delle esigenze poste dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

2. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono:

a) gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
b) in coerenza con gli indirizzi della programmazione strategica dell'ente, l'articolazione della macro struttura organizzativa, cioè le unità organizzative di livello dirigenziale, distinte in unità elementari ed eventuali unità complesse nelle quali le unità elementari siano aggregate secondo criteri di omogeneità funzionale e di materia;

c) le competenze rispettivamente attribuite ai dirigenti preposti alle unità organizzative elementari e a quelli preposti alla direzione delle eventuali unità complesse ed i rapporti tra loro intercorrenti, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza e fermo restando la previsione e regolazione del ruolo di sovraordinazione funzionale in capo ai dirigenti preposti alla direzione delle eventuali unità complesse.

3. Anche indipendentemente dall'attribuzione di un incarico di direzione di una unità organizzativa, i dirigenti possono essere assegnati a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff.

4. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale.

5. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti.

Art. 44

Processi di riorganizzazione

1. La Provincia può istituire, previa convenzione da stipulare con i Comuni del territorio, l'osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio provinciale, al fine di favorire lo sviluppo e la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.

2. L'osservatorio è servizio organizzato congiuntamente dai Comuni e dalla Provincia, con particolare riferimento al personale di questi enti.

3. L'osservatorio:

a) predispose la banca dati dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio, articolata per inquadramenti contrattuali, profili professionali, titolo di studio, anzianità di servizio ed altre specifiche esperienze professionali;

b) cura il monitoraggio dei processi di mobilità tra le amministrazioni del territorio nonché da e verso altre pubbliche amministrazioni;

c) cura in particolare il monitoraggio dei processi di riorganizzazione delle singole amministrazioni che comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processo di mobilità;

d) propone iniziative di formazione per favorire il migliore inserimento lavorativo dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità;

e) vigila sul rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di relazioni sindacali e di tutela del trattamento economico e giuridico dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità.

Art. 45

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento Provinciale.

2. Fino all'approvazione del nuovo regolamento finanziario e contabile, l'approvazione delle variazioni, degli equilibri e degli assestamenti di bilancio è riservata al Consiglio Provinciale.

Art. 46

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio Provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme stabilite dalla legge, è trasmesso a tutti i comuni della Provincia, alla Regione Lazio dipartimento Enti Locali, è inserito sul sito istituzionale della Provincia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

3. Con effetto dell'entrata in vigore del presente Statuto, è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 100 del 22.12.1999 e n. 16 del 03.04.2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le norme regolamentari con esso incompatibili

Art. 48

Norma di rinvio

1. Alla Provincia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U.E.L.

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI ISTITUZIONALI

Art. 1	-	Autonomia Statutaria	pag.	2
Art. 2	-	Gonfalone e Stemma	pag.	2
Art. 3	-	Territorio, capoluogo ed albo della Provincia	pag.	2
Art. 4	-	La Provincia di Frosinone - Finalità	pag.	4
Art. 5	-	Principi informativi	pag.	5
Art. 6	-	Consulta delle elette	pag.	5
Art. 7	-	Comitato provinciale per il lavoro e lo sviluppo economico	pag.	6
Art. 8	-	Circondari – Zone Omogenee	pag.	6
Art. 9	-	Funzioni fondamentali	pag.	6
Art. 10	-	Funzioni svolte d'intesa con i Comuni	pag.	7

Titolo II

TUTELA DEI DIRITTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11	-	Titolari dei diritti	pag.	7
Art. 12	-	Partecipazione popolare	pag.	7
Art. 13	-	Accordi di programma	pag.	7
Art. 14	-	Petizioni, istanze, reclami	pag.	8
Art. 15	-	Informazione	pag.	8
Art. 16	-	Organismi partecipati	pag.	8
Art. 17	-	Consultazione popolare	pag.	8

Titolo III

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 18	-	Organi	pag.	9
Art. 19	-	Consiglio Provinciale	pag.	9
Art. 20	-	Insedimento	pag.	9
Art. 21	-	Linee programmatiche di mandato	pag.	9
Art. 22	-	Convocazione	pag.	10
Art. 23	-	Competenze del Consiglio Provinciale	pag.	10
Art. 24	-	Conferenza dei Capigruppo	pag.	11
Art. 25	-	Regolamenti	pag.	11
Art. 26	-	Iniziativa delle deliberazioni	pag.	12
Art. 27	-	Interpellanze, interrogazioni, mozioni, iniziative	pag.	12
Art. 28	-	Verbalizzazione	pag.	12
Art. 29	-	Accesso alle informazioni per i Consiglieri Provinciali	pag.	12
Art. 30	-	Dimissioni e decadenza dei Consiglieri	pag.	12
Art. 31	-	Gruppi Consiliari	pag.	13
Art. 32	-	Commissioni Consiliari	pag.	13
Art. 33	-	Deliberazioni in via di urgenza	pag.	13
Art. 34	-	Norme comuni	pag.	13
Art. 35	-	Il Presidente della Provincia	pag.	13

Art. 36	-	Dimissioni del Presidente della Provincia	pag.	14
Art. 37	-	Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia	pag.	14
Art. 38	-	Consiglieri delegati	pag.	14
Art. 39	-	Assemblea dei Sindaci	pag.	15

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 40	-	Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici	pag.	15
Art. 41	-	Direttore generale e Segretario generale della Provincia	pag.	16
Art. 42	-	Dirigenti	pag.	16
Art. 43	-	Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali	pag.	16
Art. 44	-	Processi di riorganizzazione	pag.	17
Art. 45	-	Contabilità e bilancio	pag.	17
Art. 46	-	Modifiche allo Statuto	pag.	17
Art. 47	-	Entrata in vigore	pag.	17
Art. 48	-	Norma di rinvio	pag.	17